



Città di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

ELENCO LOCALITA' CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE⁽⁴⁾

TARIFFE

- ⁽¹⁾ *Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 7 aprile 1995, n. 42.*
- ⁽²⁾ *Sono inserite nel testo le modifiche approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione 23 febbraio 2001, n. 20 e dal Commissario straordinario con la deliberazione 5 marzo 2008, n. 8.*
- ⁽³⁾ *Con riferimento al medesimo provvedimento è stato approvato il piano generale degli impianti composto da: n. 3 tavole; ripartizione della superficie degli impianti pubblici e per affissioni dirette.*
- ⁽⁴⁾ *Elenco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17 aprile 1989, n. 153.*
-



CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Istituzione del servizio

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

ART. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.

ART. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale, come previsto dal 1° comma dell art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ma il Comune, qualora lo ritenga più conveniente, può anche affidarlo a terzi, con le modalità stabilite dal 2° comma dello stesso art. 25 suindicato.

ART. 4

Funzionario responsabile

1. La designazione del funzionario responsabile e l'attribuzione al medesimo dei relativi poteri e funzioni sono disciplinate dall'art. 11 del decreto legislativo n. 507/1993.

ART. 5

Soggetto passivo

(Art. 19, comma 1, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 6

Definizione e finalità del servizio

(Art. 18, comma 1, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)



1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del gestore del servizio stesso, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II

SPAZIO PER LE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRETTE

ART. 7

Superficie e piano generale degli impianti

(Art. 18, comma 3, e art. 3, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 104,5 (centoquattro e cinquanta) per ogni mille abitanti. ⁽¹⁾
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 4, proporrà al competente organo comunale il "Piano Generale degli impianti".
3. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti esistenti;
 - b) la relazione in merito alle loro tipologie e caratteristiche;
 - c) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.
4. Il "responsabile del servizio" di cui all'art. 4 cura l'aggiornamento triennale del piano.

⁽¹⁾ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 23 febbraio 2001, n. 20.

ART. 8

Ripartizione della superficie e degli impianti

(Art. 3, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti [pubblici] ⁽¹⁾ di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

| | |
|--|-------|
| a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica | 15 % |
| b) alle affissioni di natura commerciale | 50 % |
| c) a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette | 35 % |
| | ----- |
| totale ⁽²⁾ | 100 % |

⁽¹⁾ La parola [pubblici] è stata soppressa con deliberazione del Consiglio Comunale 23 febbraio 2001, n. 20.

⁽²⁾ Percentuali modificate con deliberazione del Consiglio Comunale 23 febbraio 2001, n. 20.



ART. 9

Affissioni su manufatti provvisori

1. Sulle armature, impalcature, steccati e recinti per qualunque uso costruiti in via provvisoria e prospicienti il suolo pubblico, possono essere eseguite le affissioni di manifesti, su apposite tabelle che verranno installate a cura del gestore del servizio, previa autorizzazione del Comune.

ART. 10

Spazi privati per le affissioni dirette e pubblicità mediante transenne parapetonali e pensiline bus ^(L)

1. Gli impianti per affissioni dirette sono installati dai soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" a seguito di apposita gara con procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, alla quale possono partecipare i soggetti che dimostrino di possedere una capacità tecnico – economica adeguata.

2. Detti impianti, installati a cura e spese del soggetto privato, verranno affidati in concessione per un periodo massimo di anni 6 (sei). Per tutti gli impianti già esistenti, con o senza convenzione, il termine di scadenza viene fissato al 30.06.2008.

3. Tali impianti devono, altresì, essere individuati con l'apposizione di apposita targa che riporti l'indicazione del soggetto privato, gli estremi del provvedimento concessorio del Comune ed avere un colore diverso di quello degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità non esclude la assoggettabilità dell'impianto alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di che trattasi; in tal caso i titolari di detti impianti non possono avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito, fatto salvo il diritto al rimborso dell'imposta sulla pubblicità pagata per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi.

5. Per le transenne parapetonali e le pensiline bus gli impianti verranno affidati in concessione, mediante gara con procedura aperta, per un periodo massimo di anni 6 (sei). Per tutti gli impianti già esistenti, con o senza convenzione, il termine di scadenza viene fissato al 31.12.2009. A tali concessioni si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo, fatta eccezione per l'obbligo di apposizione della targa per le transenne parapetonali.

^(L) *Articolo dapprima modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 23 febbraio 2001, n. 20 (modifica del comma 2) e successivamente sostituito con deliberazione del Commissario straordinario 5 marzo 2008, n. 8.*

ART. 11

Posizionamento impianti per affissioni dirette

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo 10 è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione: è chiesta dagli interessati con allegate n° 2 copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) della planimetria della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- c) della relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche dell'impianto di cui sopra.



3. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizi e di polizia urbana, è rilasciata in esecuzione di apposita deliberazione di giunta comunale.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 2 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 1 mese dal ricevimento di quanto richiesto.

CAPO III

MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART. 12

Modalità per le pubbliche affissioni (Art. 22, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il gestore del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il gestore del servizio deve sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del gestore del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio stesso, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.



12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 13

Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato dagli interessati almeno due giorni prima dell'affissione dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali, salvo i casi d'urgenza.
 2. Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta. E' direttamente responsabile delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
-

ART. 14

Annullamento della commissione

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
 2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 12 la richiesta di annullamento deve pervenire al gestore del servizio almeno il giorno precedente a quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.
 3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 dell'articolo 12 deve pervenire al gestore del servizio almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
 4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare devono risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
 5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, è conservato, per sessanta giorni decorrenti da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
 6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.
-

CAPO IV

TARIFFE

ART. 15

Tariffe

(Art. 19, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1 Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al gestore del servizio stesso un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni "di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.



2. Tali tariffe sono esposte nell'ufficio del gestore del servizio in modo che possano essere facilmente consultate da chi vi abbia interesse.

ART. 16

Riduzione del diritto

(Art. 20, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista esenzione ai sensi dell'art. 17;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
-

ART. 17

Esenzioni dal diritto

(Art. 21, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, esposti nell'ambito del territorio dello stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed al richiamo alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
-

CAPO V

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 18

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite conto corrente postale intestato al gestore del servizio stesso.

ART. 19

Gestione contabile delle somme riscosse



1. Per la gestione contabile delle somme riscosse devono essere osservate le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 è responsabile per la parte di competenza, del rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 20

Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate Direzione Regionale - Sezione Provinciale sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
-

CAPO VI

SANZIONI E NORME FINALI

ART. 21

Sanzioni tributarie ed interessi – Sanzioni amministrative

(Art. 23 e 24, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 22

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 23

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 24

Variazioni del regolamento



1. Il Comune si riserva di modificare, nel rispetto delle norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione e ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune stesso, a norma di legge.

ART. 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO e dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni.

ELENCO VIE E PIAZZE IN CATEGORIA SPECIALE ⁽¹⁾

VIA C. ALESSI – VIA C. BATTISTI – VIA BECCARIA – P.LE BERTACCHI – VIA L.GO MALLERO CADORNA – VIA CAIMI – PIAZZA CAMPELLO – P.TTA CARBONERA – VIA CAVALLOTTI – PIAZZA CAVOUR – VIA CERLETTI – VIA CESURA – VIA D. CHIESA – VIA COLOMBARO – VIA DANTE – VIA L.GO MALLERO DIAZ – VIA DE SIMONI – VIA S. EUSEBIO – VIA FERRARI – VIA FIUME – L.GO FOLLA – PIAZZA GARIBALDI – VIA GAVAZZENI – VIA DEL GESU' – VIA GIUSSANI – P.TTA GUALZETTI – C.SO ITALIA – VIA M. LIBERTA' – VIA MENEGHINI – VIA PEDESCALLO – VIA PEDRINI – VIA PELOSI – VIA PEREGO – VIA PERGOLE – VIA PIAZZI – VIA DELLE PRESE – VIA M. QUADRIO – P.TTA QUADRIVIO – VIA IV NOVEMBRE – VIA RAGAZZI DEL '99 – VIA PIO RAINA – VIA RUSCA – L.GO SERTOLI – L.GO SINDELFINGEN – P.LE TOCCALLI – VIA TRENTO – VIA TRIESTE – P.LE VALGOI – C.SO V. VENETO – VIA XXV APRILE – P.ZZA RUSCONI – VIA ADDA – VIA ADUA – VIA ANGELO CUSTODE – VIA BASSI – VIA BOFFALORA – VIA BERNINA – VIA BONFADINI – VIA BOSATTA – VIA BRENNERO – VIA BUZZI – VIA CARDUCCI – VIA CREDARO – VIA DEL GROSSO – VICOLO DOLZINO – VIA FUMAGALLI – VIA GORIZIA – VIA GRUMELLO – VIA LAMBERTENGGHI – VIA LAVIZZARI – SALITA LIGARI – VIA LONGONI – VIA LUSARDI – VIA MAFFEI – VIA MALTA – VIA MAZZINI (compreso P.LE MERIZZI) – VIALE MILANO – VIA A. MORO – VIA NERVI – VICOLO ORTI – VIA PAROLO – VIA PARRAVICINI – VIA F. S. QUADRIO – VIA ROMEGIALLI – PIAZZA S. ROCCO – VIA N. SAURO – VIA SCARPATETTI – VICOLO S. SIRO – VIALE DELLO STADIO – LARGO STELLA – VIA STELVIO – VIA TREMOGGE – VIA TUF – VIA VALMALENCO – L.GO VALORSA – VIA VICEDOMINI – VIA VISCIASTRO – VIA TOTI – LARGO PEDRINI.

⁽¹⁾ Elenco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17 aprile 1989, n. 153 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 febbraio 1994, n. 24: le Vie Don Bosco, Tonale e Vanoni (da Via Bonfadini 12 a Via Mazzini) dapprima inserite in categoria speciale sono passate alla categoria normale.



TARIFFE [Ⓐ]

| DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (dal 1° gennaio 2019) | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| AFFISSIONI | per i primi 10 gg | per ogni periodo di 5 gg o frazione |
| Per ciascun foglio sino a 1 mq. | € 1,24 | € 0,37 |
| Per ciascun foglio oltre 1 mq. | € 1,74 | € 0,52 |

- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- per i manifesti costituiti da otto fogli fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%;
- per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale è dovuta, per ciascuna commissione, la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € **36,15**.

[Ⓐ] Tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale 13 marzo 2019, n. 65